



COMUNE DI FABBRICO

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Adunanza pubblica di prima convocazione-seduta di consiglio

Oggetto: I.U.C. - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) E DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) - ANNO 2017.

L'anno 2017, addì 30 del mese di Marzo alle ore 20:00 in FABBRICO, in seguito a regolari inviti si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE presso la sala delle adunanze.

Eseguito l'appello, risultano:

| | | | Presenze |
|----|---------------------|-------------|----------|
| 1 | TERZI MAURIZIO | Sindaco | S |
| 2 | PRETI CHIARA | Consigliere | S |
| 3 | VEZZANI LORENZO | Consigliere | N |
| 4 | MESSORI CLAUDIO | Consigliere | S |
| 5 | MAGNANI EMANUELA | Consigliere | S |
| 6 | MASSARI ANNALISA | Consigliere | S |
| 7 | REGGIANI ALICE | Consigliere | S |
| 8 | ADRAGNA DARIO | Consigliere | S |
| 9 | PAVARINI ROBERTO | Consigliere | S |
| 10 | PEDRAZZINI GIOVANNI | Consigliere | S |
| 11 | ALBERICI CLAUDIO | Consigliere | S |
| 12 | MENOTTI MARILENA | Consigliere | S |
| 13 | BENATI STEFANO | Consigliere | S |
| | TOTALE PRESENTI | | 12 |
| | TOTALE ASSENTI | | 1 |

| Assessori esterni | | | |
|-------------------|-------------------------------|--------------|---|
| 1 | DEGOLA ANDRADE CUNHA FABRIZIO | Vice sindaco | S |
| 2 | NEGRI CRISTINA | Assessore | N |
| 3 | SCARDOVELLI PATRIZIA | Assessore | N |
| 4 | VIONI DARIO | Assessore | S |

Assiste alla seduta il SEGRETARIO del Comune Dott. PASQUALE SCHIANO.

Il Sig. TERZI MAURIZIO nella sua qualità di Sindaco constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri MENOTTI MARILENA - ADRAGNA DARIO - PAVARINI ROBERTO, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

I.U.C. - Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - Anno 2017.

I consiglieri presenti in sala consiliare sono 13 poiché il consigliere Vezzani è entrato in sala consiliare al punto precedente.

Ai sensi dell'art. 46 comma 2 del Regolamento per il funzionamento del C.C. si dà atto che la discussione di cui alla presente deliberazione avviene contestualmente alla deliberazione di approvazione del bilancio di previsione 2017-2019.

Gli interventi e le dichiarazioni dei Consiglieri sono integralmente registrati in formato digitale su file inserito in archivio informatico, numerato progressivamente con il n. 2/2017.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639 della Legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di stabilità 2014) ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso d'immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore d'immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO l'art. 1, comma 169, della Legge n.296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, il quale stabilisce il termine del 31 dicembre, entro cui il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione finanziario riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

RILEVATO che il [Decreto Milleproroghe \(decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244\)](#) pubblicato in [Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30 dicembre 2016](#) e convertito nella Legge n. 19 del 27/02/2017, all'art.5 comma 11 ha disposto il differimento del termine per l'approvazione dei bilanci di previsione degli Enti locali per il triennio 2017-2019, al 31 marzo 2107;

RITENUTO opportuno procedere all'approvazione, entro il suddetto termine, delle aliquote applicabili per l'anno 2017 relativamente ai tributi comunali IMU e TASI, dando atto che, per quanto riguarda le tariffe TARI, esse saranno oggetto di atto consiliare separato, col quale verrà approvato altresì il piano economico-finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, proposto dal soggetto che svolge il servizio stesso (per il Comune di Fabbrico, IREN AMBIENTE) ed approvato a sua volta da ATERSIR, quale autorità competente in materia nella Regione Emilia Romagna, sulla base del quale sono determinate le stesse tariffe TARI in modo da garantire la copertura integrale dei costi finanziari previsti per la gestione del servizio, come disposto dalla normativa vigente in materia.

RICHIAMATE le precedenti deliberazioni del Consiglio Comunale:

- n. 2 del 20/03/2012, con la quale si provvedeva all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU), successivamente modificato con delibera C.C. n. 30 del 25/09/2012;
- n. 32 del 17/07/2014, con la quale è stato approvato il regolamento comunale che disciplina l'applicazione del Tributo sui servizi indivisibili (TASI);
- n. 23 del 23/07/2015 ad oggetto: "Imposta municipale propria (IUC/IMU) – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015";
- n. 24 del 23/07/2015 ad oggetto: "Tributo per i servizi indivisibili (IUC/TASI) – Approvazione delle aliquote e delle detrazioni per l'anno 2015";
- n. 11 del 30/04/2016 ad oggetto: "I.U.C. - Approvazione aliquote e disciplina regolamentare dell'imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) - anno 2016", con la quale, tra l'altro, venivano recepite nei rispettivi Regolamenti per l'applicazione dei citati tributi comunali, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, le modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), al fine di specificare meglio l'ambito di applicazione delle aliquote stabilite dal comune;

DATO ATTTO che, dopo anni di interventi anche rilevanti in materia di tributi locali, rispetto al 2016 l'impianto normativo di riferimento per il 2017 risulta stabile;

RICHIAMATE, relativamente all'**imposta municipale propria (IMU)**, le seguenti disposizioni normative succedutesi nel tempo:

- artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23 del 14/03/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, avente ad oggetto "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;
- art. 13 del D.L. n. 201 del 06/12/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, avente ad oggetto "Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote, di riduzioni e detrazioni d'imposta e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 4 del D.L. n. 16/2012 convertito in Legge n. 44 del 26/04/2012;
- art. 1, comma 380, della Legge n. 228 del 24/12/2012;
- modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013, in particolare con l'art. 1, commi dal 707 al 721;
- art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito nella Legge n. 80/2014;
- D.L. n. 16 del 18 febbraio 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
- modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che, sulla base del quadro normativo di riferimento sopra delineato, la disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), per l'anno 2017 prevede:

a) la NON applicabilità:

- per gli immobili adibiti ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con esclusione di quelli rientranti nelle categorie A/1, A/8 e A/9, compresi quelli delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari anche se studenti universitari, anche in deroga al requisito richiesto della residenza anagrafica;
- per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- per i terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (IAP) e coltivatori diretti (CD);
- per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
 - per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- b) l'applicabilità:
- per le unità immobiliari, ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. La base imponibile è ridotta del 50% a condizione che il contratto (anche verbale) sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente, nonché dimori abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito ad abitazione principale;
 - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard del 7,6 per mille da destinare allo Stato;

RICHIAMATE, relativamente al **tributo sui sevizi indivisibili (TASI)**, le seguenti disposizioni normative succedutesi nel tempo:

- art. 1, in particolare commi 639, 640, 669 e successivi, della Legge n.147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI;
- l'art. 9-bis del D.L. n. 47 del 28/03/2014, convertito nella Legge n. 80/2014;
- art. 1, comma 679, della Legge 190 del 23/12/2014;
- modifiche introdotte dalla Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità 2016);

CONSIDERATO che, sulla base del quadro normativo di riferimento sopra delineato, la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), per l'anno 2017 prevede:

- che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che il comune, con la medesima deliberazione, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
- che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3-bis, del D.L. n. 557/93, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille. Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento con possibilità per i comuni di modificare la suddetta aliquota in aumento sino allo 0,25 per cento o in diminuzione fino all'azzeramento;
- a partire dall'anno 2016 il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU), escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

PRESO ATTO che la Legge di stabilità per il 2016 (L. 208/2015, art. 1, comma 26) ha previsto la sospensione degli aumenti tributari rispetto al livello fissato nell'anno 2015, al fine di contenere il

livello complessivo della pressione tributaria in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica e preso atto altresì che detta sospensione è stata estesa anche al 2017 ad opera dell'art. 1 comma 42 della Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232/2016);

TENUTO CONTO che, come per il 2016, restano escluse dal blocco alcune fattispecie esplicitamente previste, in particolare la tassa sui rifiuti (TARI) e tutte le entrate che hanno natura patrimoniale come ad esempio il canone occupazione spazi e aree pubbliche (COSAP) ed il canone idrico.

CONSIDERATO inoltre che, come chiarito anche da alcune diversi sezioni regionali della Corte dei Conti, la succitata disposizione va intesa nel senso che il blocco si applica a tutte le forme di variazione in aumento dei tributi a livello locale, sia relative ad incremento di aliquote di tributi già esistenti nel 2015, sia relative a riduzione od abolizione di regimi agevolativi;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6-12-2011 n. 201, come da ultimo modificato dall'[art. 1, comma 10, lett. e\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#), che testualmente recita: "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'[articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23](#), è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.";

ESAMINATA la proposta dell'Amministrazione Comunale concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni IMU da applicare per l'anno 2017 ai fini del calcolo dell'imposta, invariate rispetto all'esercizio precedente, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A");

ESAMINATA altresì la proposta dell'Amministrazione Comunale concernente la determinazione delle aliquote e detrazioni TASI da applicare per l'anno 2017 ai fini del calcolo del tributo, anch'esse invariate rispetto all'esercizio precedente, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "B");

RITENUTO pertanto di confermare per l'anno 2017 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU), e del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in vigore per l'anno 2016, come riassunte nei succitati allegati "A" e "B" al presente atto;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTI i vigenti regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria (IMU) e del tributo sui servizi indivisibili (TASI), da ultimo modificati ed integrati con la già citata deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 30/04/2016;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 64 del 24.10.2000, esecutivo ai sensi di Legge;

PRESO ATTO degli allegati pareri, espressi sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 49 e 147bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 t.v.:

- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contabile – Amministrativo Dott.ssa Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole, espresso dal Responsabile dell'Ufficio Contabile – Amministrativo Dott.ssa Mariagrazia Ceddia in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Con n. 8 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Alberici, Benati, Menotti, Pedrazzini e Pavarini), espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse e gli allegati sono parte integrate e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria (IMU) da applicare per l'anno 2017 ai fini del calcolo dell'imposta, invariate rispetto all'esercizio precedente, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "A");
- 3) Di approvare le aliquote e detrazioni del tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI) da applicare per l'anno 2017 ai fini del calcolo dell'imposta, anch'esse invariate rispetto all'esercizio precedente, come da prospetto riepilogativo allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (allegato "B");
- 4) Di dare atto che le suddette aliquote e detrazioni IMU e TASI, di cui agli allegati "A" e "B" al presente provvedimento, decorrono dal 1° gennaio 2017;
- 5) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, con le modalità ed entro i termini previsti dall'art. 13, comma 13-bis del D.L. 6-12-2011 n. 201, come da ultimo modificato dall'[art. 1, comma 10, lett. e\), L. 28 dicembre 2015, n. 208](#).

Successivamente, il Consiglio Comunale, con n. 8 voti favorevoli e n. 5 voti contrari (Alberici, Benati, Menotti, Pedrazzini e Pavarini), espressi per alzata di mano dai 13 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
ALIQUOTE, DETRAZIONI ED ESENZIONI IMU ANNO 2017

| | |
|------------------------------|---|
| <u>0,55 per cento</u> | <p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.</p> <p>Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.</p> <p>L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p> |
| <u>ESENZIONI</u> | <p>ABITAZIONI PRINCIPALI</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>ANZIANI E DISABILI</p> <p>E' considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO</p> <p>E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale una sola unità immobiliare, posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), <u>già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza</u>, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato d'uso.</p> <p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>FORZE DI POLIZIA</p> <p>E' esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle</p> |

| | |
|-------------------------------------|--|
| <p><u>ESENZIONI</u></p> | <p>Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze, ivi incluse, le unità immobiliari destinate a studenti universitari soci assegnatari.</p> <p>ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p> |
| <p><u>0,76 per cento</u></p> | <p>FABBRICATO ABITATIVO CONCESSO IN LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO O CONCERTATO</p> <p>Si applica all'immobile, comprese le relative pertinenze, concesso in locazione a canone concordato, di cui alla legge n. 431 del 09/12/1998 o concertato, a condizione che il locatario vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente.</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando apposito modulo entro il 31 dicembre 2016.</u></p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. n. 208/2015, art. 1, comma 53) l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%</p> |
| <p><u>ESENTI</u></p> | <p>I FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</p> <p>TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI E CONDOTTI DAI COLTIVATORI DIRETTI E IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso locati.</p> <p>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</p> |
| <p><u>0,96 per cento</u></p> | <p>ALIQUOTA ORDINARIA</p> <p>Si applica a tutte le tipologie abitative non comprese in quelle precedenti, pertanto si applica a tutte le unità abitative da A/1 ad A/9 locate con regolare contratto registrato a canone libero.</p> <p>Uffici e studi privati A/10 Immobili di categoria B Immobili di categoria C Immobili di categoria D Terreni Agricoli, non rientranti tra quelli aventi le caratteristiche per essere esenti, come sopra specificato. Aree Edificabili</p> |

| | |
|-------------------------------------|---|
| <p><u>1,06 per cento</u></p> | <p>ALiquOTA PER IMMOBILI A DISPOSIZIONE</p> <p>Si applica alle tipologie abitative da A/1 ad A/9 non locate, a disposizione del proprietario e non rientranti nelle fattispecie descritte precedentemente.</p> |
| <p><u>0,76 per cento</u></p> | <p>ALiquOTA PER IMMOBILE CONCESSO A PARENTE DI 1° GRADO</p> <p>Si applica all'immobile di tipologia abitativa da A/1 ad A/9, comprese le relative pertinenze, concesso in comodato gratuito a parenti di 1° grado (genitore/figlio) a condizione che l'utilizzatore vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente.</p> <p><u>La sussistenza dei predetti requisiti dovrà essere autocertificata, a pena di decadenza dal beneficio, compilando e consegnando apposito modulo entro il 31 dicembre 2016.</u></p> <p>Ai sensi della Legge di Stabilità 2016 (L. n.208/2015, art. 1, comma 10 lettera b), la base imponibile è ridotta al 50% nei contratti di comodato qualora siano contemporaneamente presenti le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ l'immobile in comodato NON deve appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ➤ l'immobile deve essere concesso in comodato a parenti di 1° grado (genitore/figlio) a condizione che il parente vi risieda anagraficamente e dimori abitualmente; ➤ il contratto di comodato deve essere registrato; ➤ il proprietario dell'immobile deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui si trova l'immobile concesso in comodato; ➤ il proprietario non deve possedere altre unità abitative in Italia (oltre a quella concessa in comodato), <u>ad accezione dell'immobile adibito a propria abitazione principale</u>, purché si trovi nello stesso Comune dell'immobile concesso in comodato e non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; <p>La riduzione della base imponibile si applica anche alle pertinenze registrate nel contratto di comodato.</p> <p><u>Per beneficiare della riduzione al 50% prevista dalla L. n.208/2015, il contribuente dovrà presentare la dichiarazione IMU entro i termini di legge.</u></p> |
| <p><u>0,55 per cento</u></p> | <p>ALiquOTA AGEVOLATA – FABBRICATI ABITATIVI</p> <p>Si applica agli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.</p> <p>A questi alloggi si detraggono € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.</p> |

PROSPETTO RIEPILOGATIVO
ALIQUOTE, DETRAZIONI ED ESENZIONI TASI ANNO 2017

| | |
|------------------------------|---|
| <u>0,1 per cento</u> | <u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> di cui all'articolo 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla L. n.214/2011 e successive modificazioni e integrazioni. |
| <u>0,25 per cento</u> | <u>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</u> fintanto che permanga tale destinazione e che non siano, in ogni caso, locati. |
| | <u>NON SONO SOGGETTE A TASI TUTTE LE ALTRE FATTISPECIE</u> |

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
TERZI MAURIZIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA' (ART. 134 COMMA 4 D.LGS. 267/2000)

La presente deliberazione: /X/ è stata resa /_/ non è stata resa immediatamente eseguibile il giorno 30 marzo 2017, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE (ARTT. 124 D.LGS. 267/2000)

- Copia della presente deliberazione viene :

Pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 124 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 da oggi

_____ per 15 giorni consecutivi

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART. 134 COMMA 3 D.LGS. 267/2000)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta **ESECUTIVA** il _____ per decorrenza dei dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione non avendo ricevuto richieste scritte e motivate con l'indicazione di norme violate, ai sensi degli artt. 127 e 134 del D.Lgs. 267/2000.

Addì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. PASQUALE SCHIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE